

# CITTÀ DI BIELLA



## ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 115 DEL 21 DICEMBRE 2015

---

OGGETTO: TRIBUTI - MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

---

L'anno duemilaquindici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 16,00 nella sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Fabrizio MERLO.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti n. 25 consiglieri e assenti n. 07.

AZAOUI Fatima		MANFRINATO Anna	
BARRASSO Pietro	Assente	MARTON Gianluca	
BRESCIANI Riccardo		MENEGON Francesca	
BUSCAGLIA Antonella	Assente	MERLO Fabrizio	
COGOTTI Greta		MOSCAROLA Giacomo	
D'ANGELO Claudia		PARAGGIO Amedeo	Assente
DELMASTRO DELLE VEDOVE Andrea	Assente	POSSEMATO Benito	Assente
FARACI Giuseppe		RAISE Dorianò	
FOGLIO BONDA Andrea		RAMELLA GAL Antonio	
FURIA Paolo		RASOLO Giuseppe	
GAGGINO Massimiliano	Assente	RINALDI Giovanni	
GALUPPI Paolo		RIZZO Paolo	
GENTILE Donato		ROBAZZA Paolo	Assente
IACOBELLI Cinzia		ROSSO Simone	
LEONE Sergio		SACCA' Antonio	
MAIO Federico		ZUCCOLO Alessandro	

È presente il Sindaco Marco CAVICCHIOLI.

E' altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, l'assessore sig. GAIDO.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro Donini.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## N. 115 DEL 21.12.2015

### TRIBUTI - MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DELLE ENTRATE COMUNALI

---

Il sig. Presidente apre la discussione sull'argomento in oggetto.

Intervengono l'Assessore sig. Gaido e i Consiglieri sigg.ri: Foglio Bonda, Furia, Leone, Rosso, Moscarola, Maio.

Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti.

Quindi,

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE (in seduta pubblica)**

Premesso:

- che l'articolo 52 del D. Lgs.vo 446/97 riconosce a Comuni e Province la potestà regolamentare in materia di gestione delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- che l'articolo 50 della L. 449/97 ha previsto che, nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate, le Province ed i Comuni possano prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, nonché (ha previsto) la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l) della L. 662/96, in quanto compatibili;
- che la lettera l) dell'articolo 3 comma 133 della L. 662/96, nel delineare i criteri direttivi per la riforma delegata del regime sanzionatorio tributario non penale, ha imposto la previsione di circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti strutturate in modo da incentivare gli adempimenti tardivi e da escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'erario;
- che anche l'articolo 1 comma 700 della L. 147/2013 ha ribadito la facoltà del Comune di deliberare, con il regolamento, circostanze attenuanti od esimenti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale;

Visto l'articolo 13 del D. Lgs.vo 472/97, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, che disciplina l'istituto del "ravvedimento operoso" da parte degli autori delle violazioni e che prevede la possibilità di sanare le violazioni mediante il ravvedimento operoso, con il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e di una sanzione ridotta, stabilendo, come ultimo termine per l'esercizio di tale facoltà, il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, un anno dall'omissione o dall'errore;

Richiamato il vigente Regolamento delle Entrate Comunali, adottato con deliberazione del C.C. n. 29 del 08/02/1999 ed, in ultimo, rettificato con deliberazione del C.C. n. 37 del 29/03/2011;

Ritenuto di dover integrare il suddetto Regolamento con l'inserimento di una specifica disposizione in materia di ravvedimento operoso, per consentire al contribuente di sanare la propria posizione oltre il termine individuato al citato articolo 13, in modo da incentivare gli adempimenti spontanei, nell'interesse sia del contribuente che del Comune;

Richiamato inoltre l'articolo 24 del vigente Regolamento delle entrate comunali, che disciplina le dilazioni dei pagamenti in caso di debiti di natura tributaria;

Ritenuto necessario ed urgente modificare la suddetta disposizione, al fine di consentire una maggiore ripartizione del pagamento delle somme dovute, stante il perdurare della crisi economica che ha investito il paese, al fine di andare incontro alle crescenti richieste pervenute dai contribuenti in condizioni economiche particolarmente disagiate e, nel contempo, di garantire al Comune una maggiore capacità di riscossione dei tributi;

Visto il D. Lgs. vo 267/2000;

Visto il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria acquisito ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs 267/2000;

Sentita la 1° Commissione Consiliare nella seduta del 18/12/2015;

Visto lo Statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000;

Con voti favorevoli n. 24 (Partito Democratico, Biella in Comune, I Love Biella, Gruppo Misto, Lega Nord, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, Dino Gentile Sindaco), contrari n. /, astenuti n. 02 (Buongiorno Biella), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Foglio Bonda, Iacobelli, Saccà

## **D E L I B E R A**

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e che qui si intendono integralmente richiamate, la sostituzione integrale dell'articolo 24 del Titolo II del vigente Regolamento delle entrate comunali, approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 08/02/1999 e rettificato, in ultimo, con deliberazione del C.C. n. 37 del 29/03/2011, con la disposizione sotto riportata:

### ***Art. 24 – Dilazioni del pagamento***

*1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concesse dal responsabile del tributo, a specifica domanda, dilazioni, rateizzazioni e sospensioni dei pagamenti, in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata, di seguito indicate:*

- *fino ad € 500,00 : fino ad un massimo di 12 rate mensili;*
- *da € 500,01 ad € 2.500,00: fino ad un massimo di 24 rate mensili;*
- *da € 2.500,01 ad € 5.000,00 : fino ad un massimo di 36 rate mensili;*

- da € 5.000,01 ad € 10.000,00: fino ad un massimo di 48 rate mensili;
- da € 10.000,01: massimo 60 rate mensili.

*Nella domanda dovranno essere evidenziate ed oggettivamente provate le particolari necessità di carattere socio- economico. L'agevolazione sarà applicata alle condizioni e nei limiti seguenti:*

- *inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni anche di carattere patrimoniale;*
- *decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza di due rate.*

*2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni di pagamento di singole rate od importi già dilazionati.*

*3. Nessuna dilazione/rateizzazione del pagamento del tributo può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.*

2. di inserire nel vigente Regolamento delle entrate comunali, la disposizione sotto riportata, procedendo alla rinumerazione delle disposizioni successive:

#### ***Art. 29***

##### ***Disposizioni in materia di ravvedimento operoso***

*1. Il Comune applica le disposizioni in materia di ravvedimento operoso previste dall'articolo 13 del D. Lgs.vo 472/97.*

*2. La riduzione della sanzione amministrativa per effetto del ravvedimento si applica anche oltre il termine ultimo individuato nel citato articolo 13 del D. Lgs.vo 472/97, purchè entro i due anni successivi al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, con applicazione, in tal caso, della sanzione ridotta ad un ottavo del minimo.*

3. di dare atto che si provvederà all'invio del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
- 
-